

Ricadute del Decreto Scuola sull'inclusione

Marianna Piccioli

Ricerca riflessivo-ermeneutica

L’analisi testuale si articola in fasi successive:

- la comprensione ingenua;
- la spiegazione
- l’appropriazione del significato

La ricerca riflessivo-ermeneutica trova applicazione nell’analisi di testi, interviste narrative, esperienze vissute e pratiche educative, offrendo modelli interpretativi per valori, emozioni e vissuti (Geanellos, 2000)

Ricerca riflessivo-ermeneutica

All’interno di questo quadro, si distinguono diverse varianti

Ricerca riflessivo-ermeneutica

All’interno di questo quadro, si distinguono diverse varianti

l’ermeneutica della “fede”

mira a restituire senso al testo

Ricerca riflessivo-ermeneutica

All’interno di questo quadro, si distinguono diverse varianti

- l’ermeneutica della “fede” → mira a restituire senso al testo
- l’ermeneutica del “**sospetto**” → orientata a decodificare significati nascosti

Paul Ricœur

L'ermeneutica del sospetto è un concetto introdotto dal filosofo francese Paul Ricœur (1967) per raggruppare **l'approccio critico e demistificante** di tre pensatori fondamentali della modernità: **Karl Marx, Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud** che definisce **i "maestri del sospetto"** (o la "scuola del sospetto").

Ricœur riconosce che questi autori non si limitano a distruggere la falsa coscienza, ma offrono un nuovo metodo di interpretazione (un'esegesi del senso). Per i maestri del sospetto, **cercare il senso significa decifrare le espressioni (ideologie, valori, simboli) per risalire a ciò che è nascosto**.

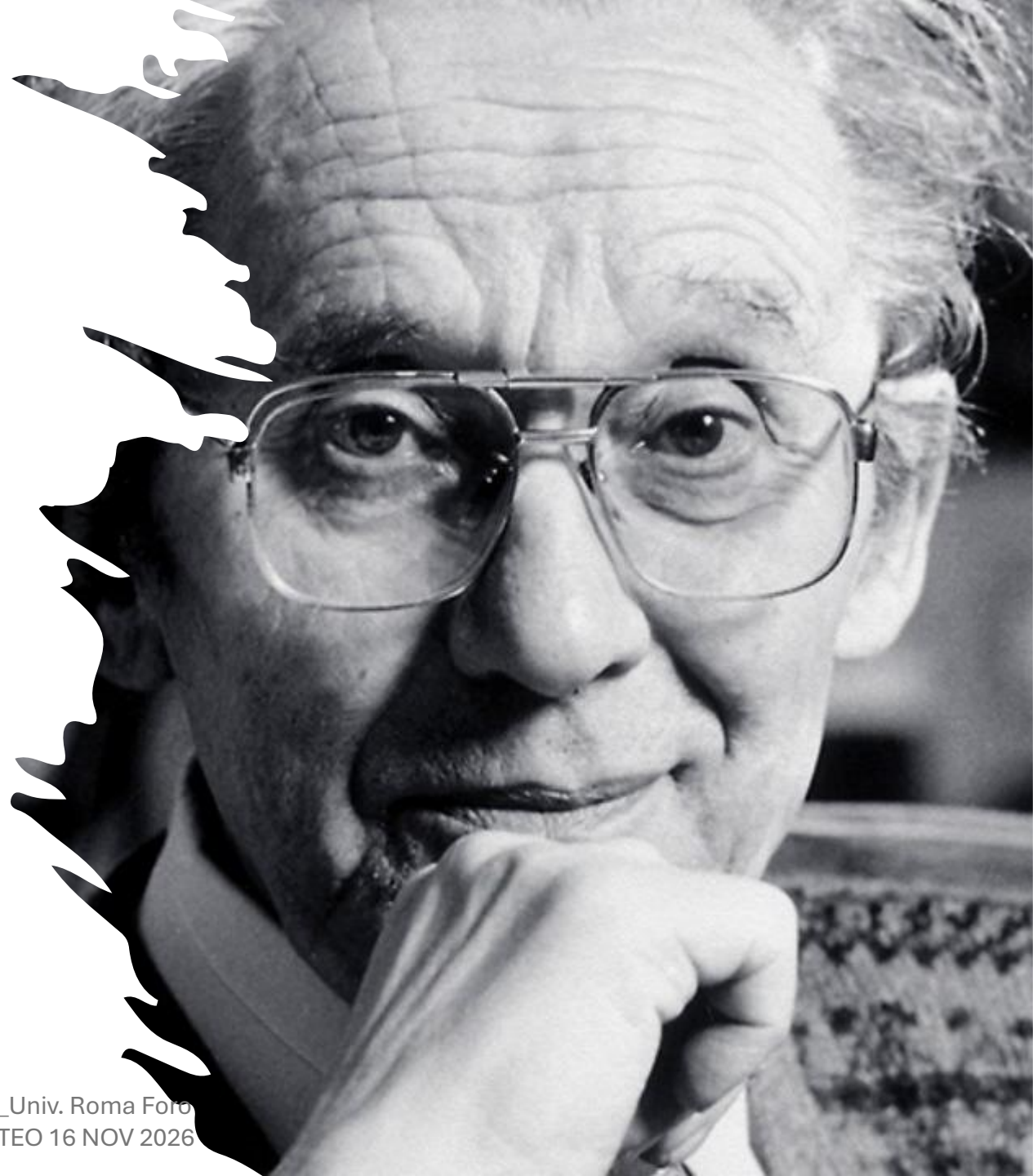

PEI: un acronimo … molteplici letture

Piano
Educativo
Individualizzato

Pratica
Esclusivamente
Istituzionale

DECRETO-LEGGE 30 settembre 2026, n. 170

Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca. (26G00190)

Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/2026

DECRETO-LEGGE 30 settembre 2026, n. 170

Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027

Inizio anno scolastico 2026/2027 → 01/09/2026

Data Inizio lezioni	Regioni / Province Autonome
7 settembre 2026	Provincia Autonoma di Bolzano
10 settembre 2026	Provincia Autonoma di Trento, Valle d'Aosta, Veneto
14 settembre 2026	Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria
15 settembre 2026	Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia, Toscana
16 settembre 2026	Abruzzo, Basilicata, Sardegna
17 settembre 2026	Puglia

DECRETO-LEGGE 30 settembre 2026, n. 170

per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito

Tabella che riassume le misure e le linee di investimento

Missione 4 (Istruzione e Ricerca) - Componente 1 del PNRR

Misura / Linea di Investimento	Dettagli e Obiettivi
Riduzione dei divari territoriali e inclusione (Investimento 1.4)	• Prevede fondi e azioni mirate al contrasto della dispersione scolastica e all'inclusione educativa. • Finanzia l'acquisizione di strumenti, ausili tecnologici e digitali avanzati per gli studenti con disabilità, distribuiti e coordinati tramite la rete dei Centri Territoriali di Supporto (CTS).
Scuola 4.0 e ambienti di apprendimento inclusivi (Investimento 3.2)	• Riguarda la trasformazione delle aule scolastiche in ambienti didattici innovativi, connessi e digitali. • Integra requisiti di accessibilità universale, garantendo che le dotazioni e gli spazi siano fruibili anche da studenti con disabilità sensoriali o motorie, eliminando le barriere all'apprendimento.
Riforma degli Istituti Tecnici e Professionali (Riforma 1.1)	• Un intervento di riforma strutturale dei cicli di studio e dei quadri orari. • È accompagnato da decreti di armonizzazione e raccordo organizzativo per le scuole.
Sistema di reclutamento e formazione dei docenti (Riforma 2.1)	• Riforma i canali di accesso all'insegnamento, la formazione continua e i percorsi abilitanti del personale. • Include disposizioni per qualificare ulteriormente i docenti di sostegno e il personale dedicato all'inclusione.

Interventi
DECRETO-LEGGE 30 settembre 2026, n. 170

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

- Articolo 7, comma 2 (Piano educativo individualizzato)
- Articolo 10, comma 2 (Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno)

Legge 5 febbraio 1992, n. 104:

- Articolo 15 (Gruppi per l'inclusione scolastica)

Interventi
DECRETO-LEGGE 30 settembre 2026, n. 170

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

- Articolo 7, comma 2 (Piano educativo individualizzato)
- Articolo 10, comma 2 (Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno)

Legge 5 febbraio 1992, n. 104:

- Articolo 15 (Gruppi per l'inclusione scolastica)

11-bis. ***((Il PEI può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.))***

Art. 7

Piano educativo individualizzato

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole «valutazione diagnostico-funzionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Profilo di funzionamento» e dopo le parole «Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche».

2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

a) è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10;

b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;

Interventi
DECRETO-LEGGE 30 settembre 2026, n. 170

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

- Articolo 7, comma 2 (Piano educativo individualizzato)
- Articolo 10, comma 2 (Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno)

Legge 5 febbraio 1992, n. 104:

- Articolo 15 (Gruppi per l'inclusione scolastica)

d) esplicita le modalità di sostegno didattico, ***((...))***, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;

d-bis) ***((definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe;))***

Perché?????

Prima ipotesi...

Antefatto

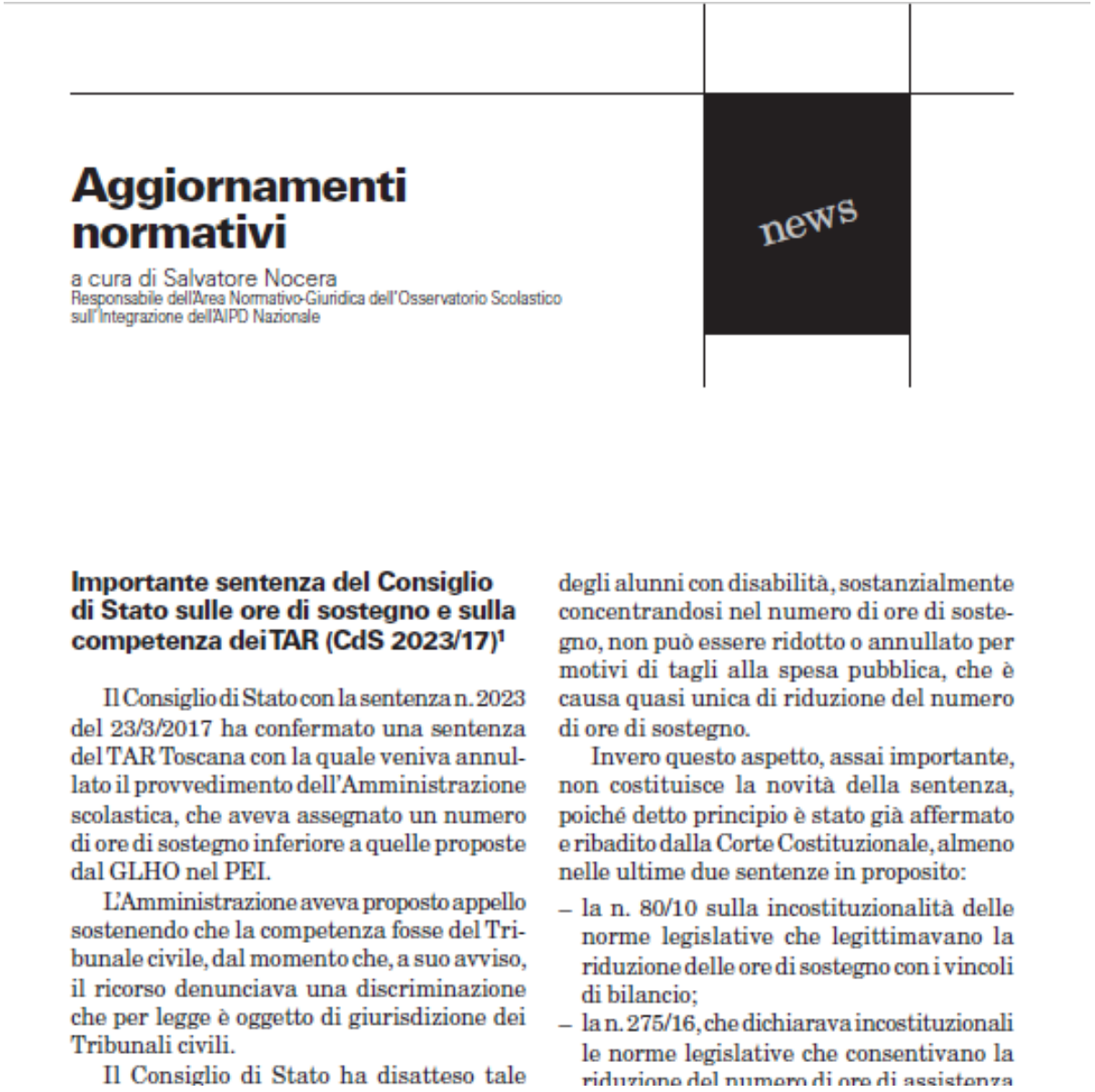

Aggiornamenti normativi

news

a cura di Salvatore Nocera
Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale

Importante sentenza del Consiglio di Stato sulle ore di sostegno e sulla competenza dei TAR (CdS 2023/17)[1]

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2023 del 23/3/2017 ha confermato una sentenza del TAR Toscana con la quale veniva annullato il provvedimento dell'Amministrazione scolastica, che aveva assegnato un numero di ore di sostegno inferiore a quelle proposte dal GLHO nel PEI.

L'Amministrazione aveva proposto appello sostenendo che la competenza fosse del Tribunale civile, dal momento che, a suo avviso, il ricorso denunciava una discriminazione che per legge è oggetto di giurisdizione dei Tribunali civili.

Il Consiglio di Stato ha disatteso tale degli alunni con disabilità, sostanzialmente concentrandosi nel numero di ore di sostegno, non può essere ridotto o annullato per motivi di tagli alla spesa pubblica, che è causa quasi unica di riduzione del numero di ore di sostegno.

Invero questo aspetto, assai importante, non costituisce la novità della sentenza, poiché detto principio è stato già affermato e ribadito dalla Corte Costituzionale, almeno nelle ultime due sentenze in proposito:

- la n. 80/10 sulla incostituzionalità delle norme legislative che legittimavano la riduzione delle ore di sostegno con i vincoli di bilancio;
- la n. 275/16, che dichiarava incostituzionali le norme legislative che consentivano la riduzione del numero di ore di assistenza

(Nocera, 2017)

d) esplicita le modalità di sostegno didattico, ***((...))***, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;

d-bis) ***((definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe;))***

compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe


dossier
XIX Legislatura

6 ottobre 2026

Decreto scuola

D.L. n. 170/2026 - A.S. n. 2053

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

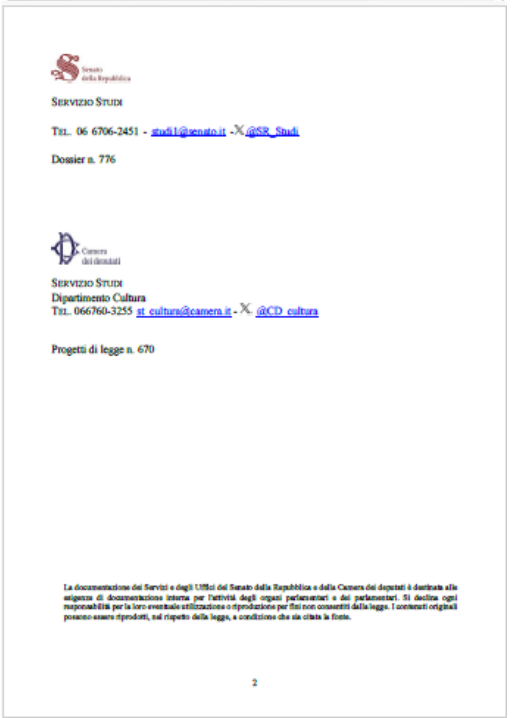
Senato della Repubblica

Servizio Studi

Tel. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - X @SR_Studi

Dossier n. 776

Camera dei deputati

Servizio Studi
Dipartimento Cultura
Tel. 066760-3255 st_cultura@camera.it - X @CD_cultura

Progetti di legge n. 670

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

2

Nel dettaglio, la lettera *a)*, numeri 1) e 2), interviene sulla **determinazione delle ore di sostegno** da assegnare alla classe.

In primo luogo, il numero 1), modifica la lettera *d)* dell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 66 del 2017, che prevede che il PEI espliciti una serie di contenuti: le modalità di sostegno didattico, **compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe**, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente, nonché l'assistenza igienica e di base svolta dal personale ausiliario e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione. Con questa prima modifica viene **soppresso l'inciso relativo alla proposta del numero di ore di sostegno alla classe**.

Conseguentemente, il numero 2) aggiunge al comma 2 dell'articolo 7 una **nuova lettera d-*bis*)**, ai sensi della quale il PEI **definisce**, con adeguata motivazione, il **numero di ore di sostegno da assegnare alla classe**. La definizione delle ore, e non più la mera proposta, è così contenuta in una previsione autonoma, assistita da un onere di motivazione.

Seconda ipotesi...

d) esplicita le modalità di sostegno didattico, ***((...))***, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;

d-bis) ***((definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe;))***

compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe

Perché?????

g-bis) ***((nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere c), d), e), f) e h), è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera d), ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera g), terzo periodo, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione, limitatamente a tale passaggio, del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe;))***

c) individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;

d) esplicita le modalità di sostegno didattico, ***((...))***, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;

e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;

h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

g-bis) ***((nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere c), d), e), f) e h), è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera d), ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera g), terzo periodo, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione, limitatamente a tale passaggio, del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe;))***

d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;

g-bis) ***((nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere c), d), e), f) e h), è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati d… nuove e sopravvenute condizioni della persona. In occasione del … radi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, non… e sopravvenute condizioni della persona, i… previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera d), ovv… condizioni di contesto rilevanti ai sensi della le… PEI è aggiornato, anche ai fini della de… a tale passaggio, del numero delle ore di sostegno da … classe;))***

Né in più … ma neppure in meno !!!

g-bis) ***((nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere c), d), e), f) e h), è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in pres… sopravvenute condizioni della persona, in conform… articolo 5, comma 4, lettera d), ovvero in pr… di contesto rilevanti ai sensi della lettera c… aggiornato, anche ai fini della definizi… passaggio, del numero delle ore di sostegno da as… sse;))***

Non condizioni personali ….. ICF ???

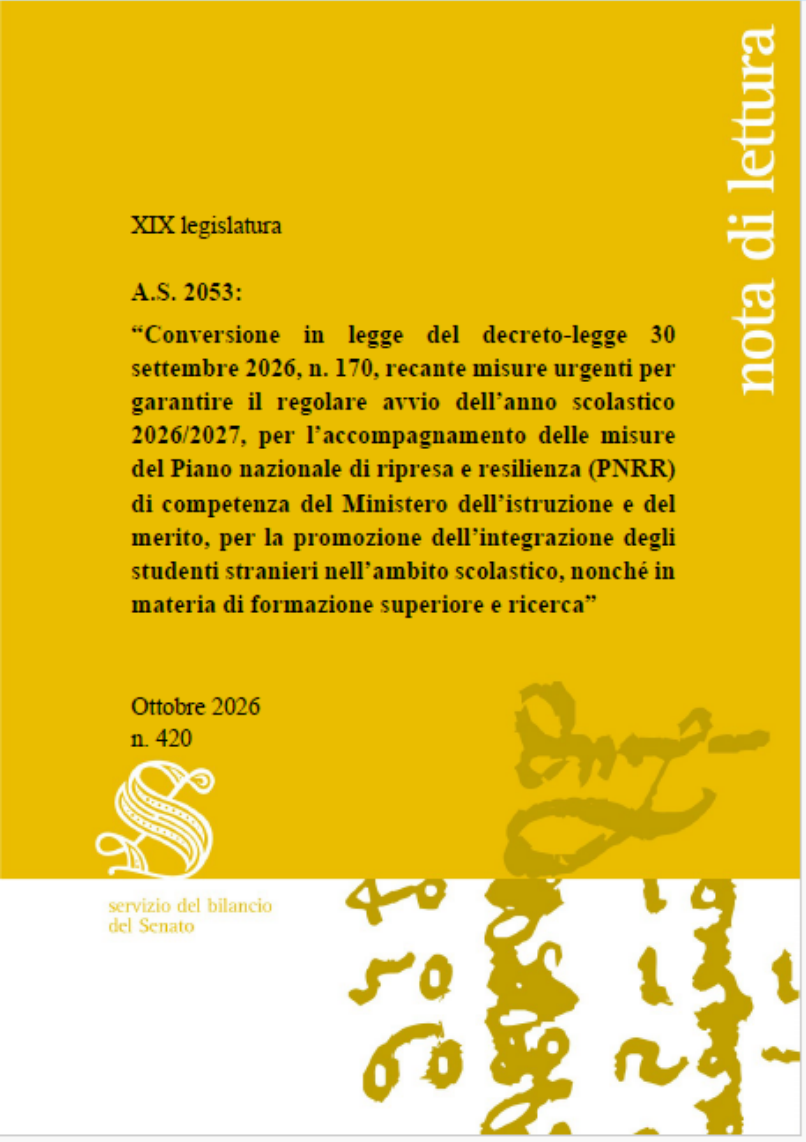

La previsione della valutazione in via prioritaria del mantenimento delle ore di sostegno già assegnate è espressamente subordinata alla clausola «fatta salva l'assegnazione dell'organico» e opererà, pertanto, nell'ambito della dotazione organica complessivamente assegnata a livello regionale. Tale previsione non comporta la cristallizzazione del fabbisogno di sostegno, che resta suscettibile di rideterminazione in relazione all'evoluzione delle esigenze individuali e contestuali degli studenti con disabilità. A titolo esemplificativo, può verificarsi che, con riferimento a singoli studenti, il fabbisogno di sostegno si modifichi nel corso del tempo. In tali ipotesi, le relative ore potranno essere oggetto di rideterminazione, con conseguente possibilità di una diversa assegnazione delle risorse disponibili in relazione al fabbisogno effettivamente rilevato.

g-bis) ***((nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere c), d), e), f) e h), è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. In occasione del*** ***adi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia,*** ***sopravvenute condizioni della persona*** ***5, comma 4, lettera d)*** ***esto rilevanti ai sensi dell'*** ***anche ai fini della*** ***del numero delle ore di sostegno da as***

… tanto si dovrà comunque fare con «l’assegnazione dell’organico» …

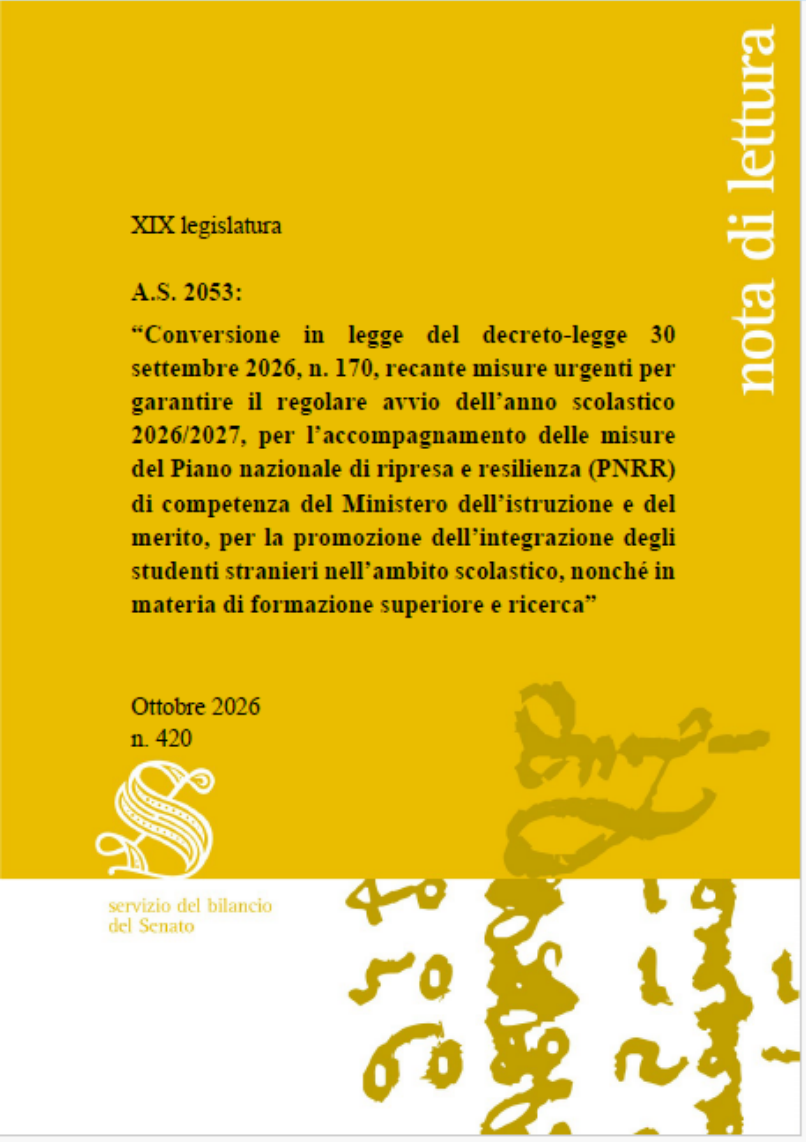

A tal fine, assume rilievo la distinzione tra organico di diritto, organico di fatto e posti di sostegno attivati in deroga. L'organico di diritto costituisce la dotazione strutturale dei posti determinata secondo i criteri previsti dalla normativa vigente; l'organico di fatto viene adeguato annualmente in relazione alle esigenze effettivamente rilevate; i posti di sostegno in deroga possono essere attivati, ricorrendone i presupposti, per far fronte a ulteriori esigenze non assorbibili nell'ambito della dotazione ordinaria.

La RT assicura che l'invarianza di spesa della disposizione in esame è assicurata dal fatto che il mantenimento delle ore già assegnate si inserisce nel procedimento di determinazione e aggiornamento annuale del fabbisogno ed è, comunque, subordinato all'assegnazione dell'organico. La disposizione non modifica i criteri e le procedure vigenti per la determinazione dell'organico di sostegno, né introduce nuovi meccanismi di assegnazione delle risorse. Restano pertanto ferme le disposizioni vigenti in materia di determinazione dell'organico e di eventuale attivazione di posti di sostegno in deroga, ove ne ricorrano i presupposti.

g) ***((per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;))*** è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;

Ovvero il DI 182/2020 così come modificato dal DI 153/2023

2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.

DI 182/2020 così come modificato dal DI 153/2023

Articolo 2

Formulazione del Piano Educativo Individualizzato

1. Il PEI:

a. è elaborato e approvato dal GLO ai sensi del successivo articolo 3, comma 9;

b. tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 104/1992 e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;

c. attua le indicazioni di cui all'articolo 7 del DLgs 66/2017;

d. è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;

e. è strumento di progettazione educativa e didattica e ha durata annuale con riferimento agli obiettivi educativi e didattici, a strumenti e strategie da adottare al fine di realizzare un ambiente di apprendimento che promuova lo sviluppo delle facoltà degli alunni con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;

g) ***((per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;))*** è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio [illegible] istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della [illegible] della scuola di destinazione. Nel caso di tra[illegible] l'interlocuzione tra le istituzi[illegible] eventuali diver[illegible]

… allora possono attribuire l'organico in tempi più rapidi ???



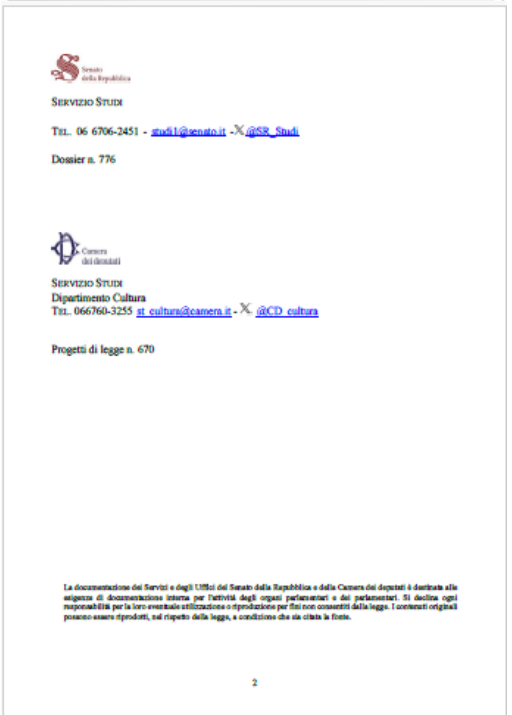

Sul punto, la **relazione illustrativa** afferma che la disposizione intende rispondere a **due esigenze**: da un lato quella di conferire maggiore certezza ed un maggiore anticipo alle **tempistiche** di **definizione delle ore di sostegno** – che erano finora decise in via definitiva "di noma, non oltre il mese di ottobre", e dunque **in una fase avanzata** rispetto all'inizio delle attività didattiche; dall'altro, quella di inserire una **distinzione fra gli studenti già inseriti** nei percorsi inclusivi **e quelli di nuova iscrizione**.

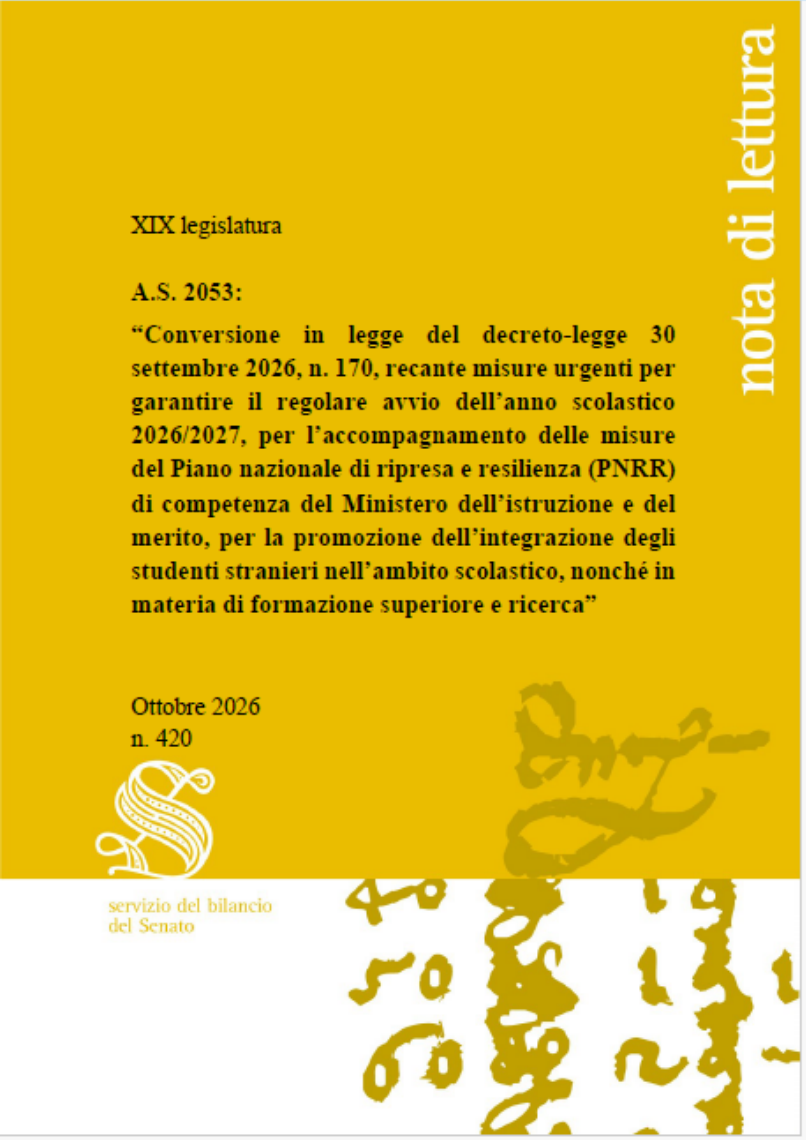

Il comma 1, lettera *a)*, numero 3, interviene sull'articolo 7, comma 2, lettera *g)*, relativo alla scansione temporale della redazione del PEI. In particolare, si evidenzia che l'attuale disciplina prevede la predisposizione del PEI in via provvisoria entro il 30 giugno e la successiva approvazione definitiva non oltre il mese di ottobre. L'assenza di una differenziazione tra le diverse categorie di destinatari, segnatamente tra gli studenti già inseriti nei percorsi inclusivi e già iscritti presso la medesima scuola, e quelli di nuova iscrizione o oggetto di nuova certificazione, incide negativamente sull'efficacia e sull'appropriatezza degli interventi di sostegno, rendendo opportuna una revisione del quadro normativo.

Pertanto, la norma mira a chiarire le modalità di redazione e aggiornamento del PEI, distinguendo tra differenti categorie di destinatari e anticipando il termine temporale previsto per la sua definizione, fissandolo entro le prime due settimane di ottobre, in luogo dell'attuale formulazione «non oltre il mese di ottobre», con contestuale eliminazione dell'espressione «di norma», al fine di garantire maggiore certezza e prescrittività alla disposizione.

g) ***((per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;))*** è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione, è assicurata l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate, anche per eventuali diverse condizioni contestuali.

… funzionamento della persona … ICF ???

Figura 7 Modello descrittivo del funzionamento e della disabilità secondo ICF

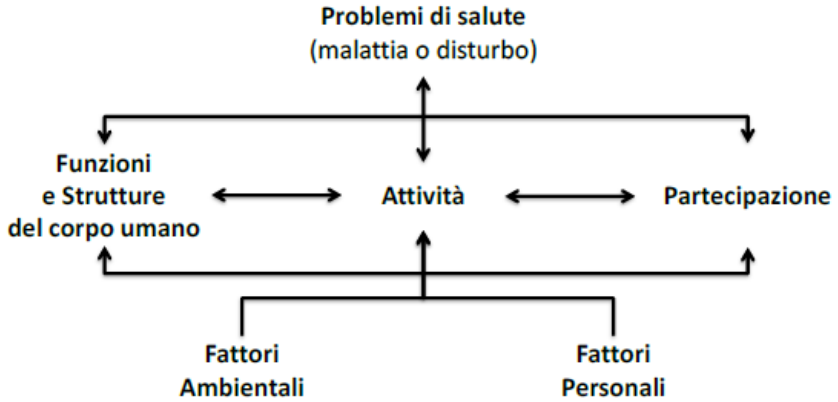

Adattamento in italiano da: WHO, ICF, 2001

Nella parte centrale dello schema sono rappresentate le **componenti del funzionamento**, Funzioni e Strutture del corpo umano, Attività e Partecipazione, con all'apice i problemi di salute e in basso i fattori ambientali e personali. Lo schema riporta in alto il **problema di salute**, inteso in termini di malattie o disturbi. Le frecce indicano come esso possa influenzare le diverse componenti del funzionamento ed esserne a sua volta influenzato. Lo schema lega inoltre con frecce bidirezionali le componenti del funzionamento tra di loro a indicarne la reciproca interazione.

I **fattori ambientali e personali** (parte inferiore dello schema) possono a loro volta interagire con le componenti del funzionamento. Le frecce, in questo caso, sono unidirezionali, dai fattori ambientali e personali verso le componenti del funzionamento, essendo escluso che quest'ultime possano modificare i fattori ambientali e personali.

Le frecce dello schema non indicano relazioni causali, ma sottolineano le possibilità di "interattività" tra le componenti del funzionamento, i fattori ambientali e personali e i problemi di salute.

Tale schema di interrelazioni rende ragione della complessità del modello descrittivo del funzionamento, della disabilità e della salute alla base di ICF e della sua sostanziale "diversità", già per altri versi sottolineata, rispetto a ICIDH in cui la sequenza:

Marianna Piccioli©_Univ. Roma Foro Italico_GRIDS_PROTEO 16 NOV 2026

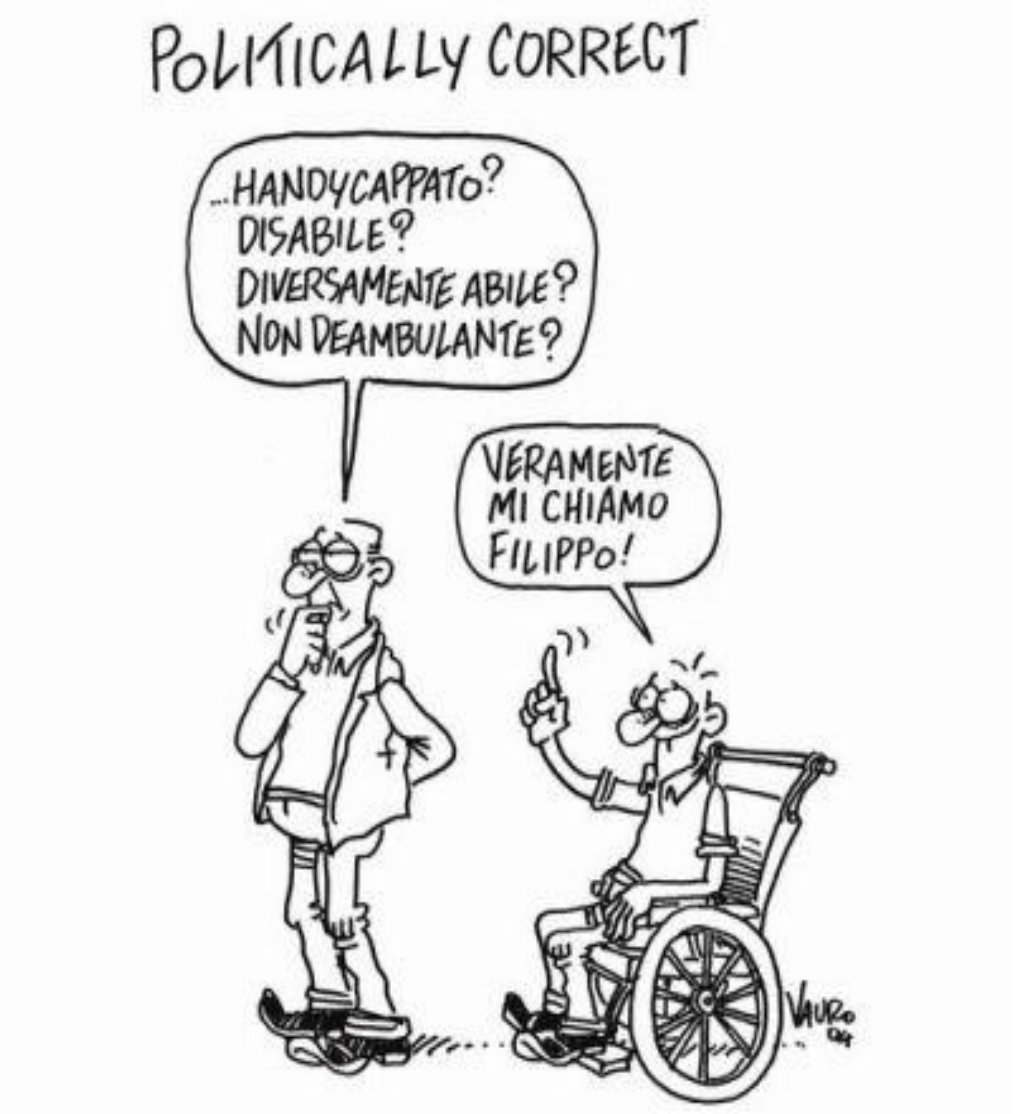

ICF

resta comunque una classificazione

Interventi
DECRETO-LEGGE 30 settembre 2026, n. 170

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

- Articolo 7, comma 2 (Piano educativo individualizzato)
- Articolo 10, comma 2 (Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno)

Legge 5 febbraio 1992, n. 104:

- Articolo 15 (Gruppi per l'inclusione scolastica)

(…)

Art. 10

(Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno)

2. L'ufficio scolastico regionale **assegna** le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

(…)

Art. 10

(Idem)

2. L'ufficio scolastico regionale **attribuisce** le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.





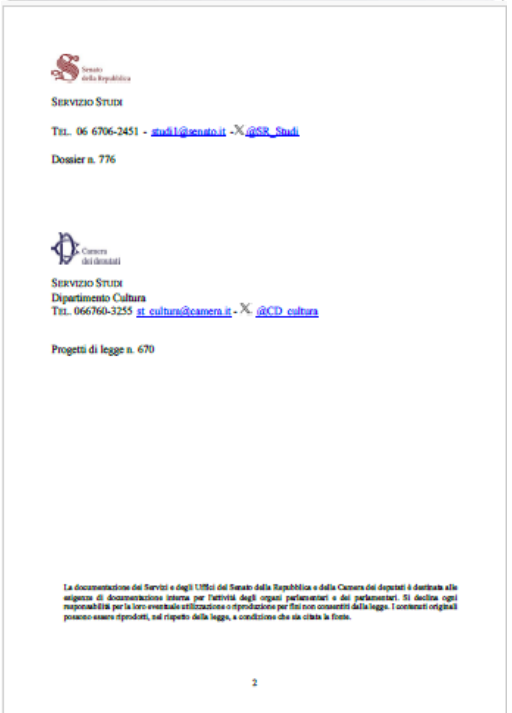

La **lettera *b)* del comma 1** interviene invece sull'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo n. 66 del 2017, che dispone che l'**Ufficio scolastico regionale (USR) assegni le risorse** nell'ambito di quelle afferenti all'organico dell'autonomia per i posti di sostegno. La novella prevede che tali risorse non siano assegnate, bensì **attribuite** dall'USR.

La relazione tecnica precisa che la sostituzione del termine "assegna" con "attribuisce" intende far sì che l'amministrazione assicuri l'**effettiva attribuzione delle risorse richieste**, ricorrendo se necessario anche ai **posti in deroga**.



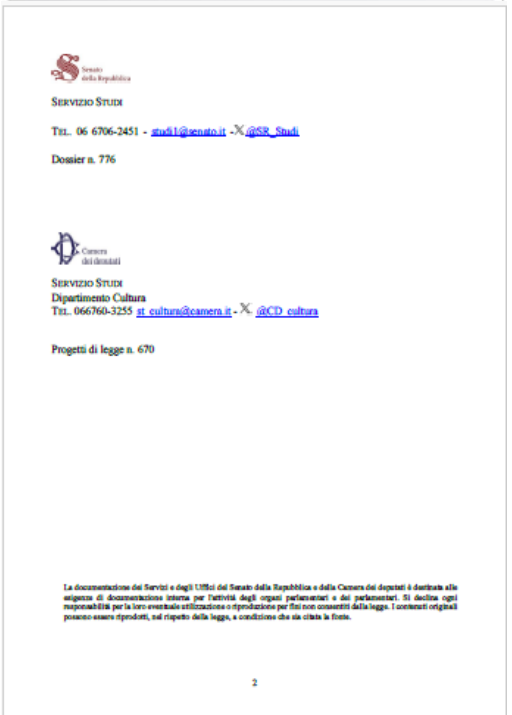

L'articolo 10 del decreto legislativo n. 66 del 2017 – come modificato dal decreto legislativo n. 96 del 2019 – disciplina il procedimento di individuazione e assegnazione delle misure di sostegno, in attuazione dell'articolo 15, commi 4 e 5, della legge n. 104 del 1992. Il comma 1 prevede che il dirigente scolastico, sulla base dei singoli PEI, raccolte le osservazioni e i pareri del Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) e sentito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT), invii all'Ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno; il comma 2 stabilisce che l'Ufficio scolastico regionale **assegni le risorse** nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno. Infine il comma 3 dell'articolo 10 dispone che il dirigente scolastico, in tempo utile per l'ordinario avvio dell'anno scolastico, trasmette, sulla base dei PEI, la richiesta complessiva delle **misure di sostegno ulteriori** rispetto a quelle didattiche agli enti preposti, i quali, relativamente all'assegnazione di dette misure, attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti.
Gli Uffici scolastici regionali sono gli organi periferici del Ministero dell'istruzione e del merito, di livello dirigenziale generale, uno per ciascuna regione, previsti dall'articolo 75 del decreto legislativo n. 300 del 1999, e istituiti con il d.P.R. n. 347 del 2000. Ad essi competono, tra l'altro, la gestione e l'assegnazione degli organici alle istituzioni scolastiche del territorio. Nello specifico campo dell'inclusione, presso ogni USR è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 104 del 1992 (come sostituito dal d.lgs. n. 66 del 2017), ed è all'USR che compete l'**assegnazione dei posti di sostegno**.

(…)

Art. 10

(Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno)

2. L'ufficio scolastico regionale **assegna** le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

(…)

Art. 10

(Idem)

2. L'ufficio scolastico regionale **attribuisce** le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

… assegna …



D.Lgs. 297/1994, art. 396, comma 2, lettera d)

Stabilisce espressamente che spetta al personale direttivo *"procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti"*.

USR
- attribuisce

UST
- attribuisce

Dirigente Scolastico
- Assegna i docenti alle classi

Quale priorità?

Art. 3, c. 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 così come modificata dal D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62

Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Se il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici …

Se queste sono le azioni …

USR
- attribuisce

UST
- attribuisce

Dirigente Scolastico
- Assegna i docenti alle classi

Chi ha la responsabilità di un mancato riconoscimento delle ore *definite* nel PEI?


SALVATAGGIO
ICF
ICF

Bibliografia di riferimento

Geanellos, R. (2000). Exploring Ricoeur's hermeneutic theory of interpretation as a method of analysing research texts.. *Nursing inquiry*, 7(2), pp. 112-119.

Nocera, S. (2017). Aggiornamenti normativi: Importante sentenza del Consiglio di Stato sulle ore di sostegno e sulla competenza dei TAR. *L'integrazione scolastica e sociale*, *16*(2).

Ricœur, P. (1967). *Della interpretazione. Saggio su Freud* (E. Renzi, Trad.). Il Saggiatore.



Grazie per l’attenzione

marianna.piccioli@uniroma4.it